

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

Visto l'art. 1 comma 349, della citata legge n. 296 del 2006 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2007;

Ritenute fondate e meritevoli di attenzione talune segnalazioni pervenute dagli operatori del settore in ordine ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007; Ritenuta, quindi, la necessità di superare le predette criticità;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2007, di seguito denominato "decreto", le parole: "agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali." sono sostituite dalle seguenti: "agli specifici ordini e collegi professionali.".

2. Nell'art. 4 del decreto, al comma 2, le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".

3. Nell'art. 8 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che e' stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.";

b) nel comma 2, le parole: "e delle strisce assorbenti," sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007